

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

Verbale n. 2/2024 del 28/02/2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ESERCIZIO 2024 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giammarco Berardi

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Rocca Santa Maria,

Premesso

- che il comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 ha introdotto l'obbligo per gli enti locali di stanziare in bilancio con delibera di giunta, in presenza delle condizioni stabilite dal comma 859 riferite all'esercizio precedente, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC);
- che con l'articolo 9 del d.l. n. 152/2021, recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, il suddetto comma 862 della legge n. 145/2018 è stato modificato, nel senso che vi sono state inserite - con riferimento all'obbligo di accantonamento - le parole "anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio";
- che conseguentemente a tale modifica è da ritenere che a decorrere dall'esercizio 2022 gli enti locali, in presenza degli specifici presupposti, abbiano l'obbligo non solo di quantificare, entro il 28 febbraio, con delibera della giunta l'importo da accantonare in bilancio ma anche di provvedere alla effettiva iscrizione in bilancio del Fondo medesimo, e ciò anche se si trovano in esercizio provvisorio;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026);
- che il bilancio di previsione 2024/2026 del Comune di Rocca Santa Maria è in fase di predisposizione e che, allo stato, l'Ente è in esercizio provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- che in caso di esercizio provvisorio l'accantonamento deve essere disposto a carico del bilancio provvisoriamente gestito (seconda annualità del bilancio triennale approvato l'esercizio precedente) e dovrà ovviamente essere reiterato nel bilancio che sarà successivamente approvato per l'esercizio in corso;
- che l'obbligo di accantonamento al FGDC ha l'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
- che sono due i parametri da rispettare ogni anno:
 - o Il primo si riferisce al pagamento delle transazioni commerciali nei termini di legge (30 giorni o 60, solo in casi particolari), il cui indicatore di riferimento calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 deve essere rilevato attraverso la piattaforma AreaRgs del Mef.

- Il secondo obbligo attiene alla riduzione, a fine 2023, di almeno il 10% dello stock di debito commerciale in essere al 31 dicembre 2022 (tale condizione non è da osservare per gli enti che, a fine 2023, registrano uno stock di debito commerciale residuo inferiore al 5 per cento delle fatture ricevute nell'anno).
- che i Comuni inadempienti al rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito calcolati per il 2023, sono tenuti ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l'acquisto di beni e servizi, variabile dall'1 al 5%, a seconda dell'entità della violazione;

Accertato

- che, sulla base dei dati risultanti dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) rilevati alla data del 28/02/2024 gli indicatori per l'esercizio 2023 presentano i seguenti valori:

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			
A) Stock debito commerciale 2023	417.358,58		
B) Importo documenti ricevuti nel 2023	1.462.227,85	5%	73.111,39
C) Stock debito commerciale 2022	261.636,68		
Rapporto (A/C) tra Stock debito commerciale 2023 e Stock debito commerciale 2022		1,60	
D) Ritardo annuale dei pagamenti in giorni	16		
Stanziamenti totali Macr. 103 (acquisto di beni e servizi)		360.300,27	
Ammontare fondo di garanzia dei debiti commerciali 5%		18.015,01	

Rilevato

- che alla costituzione dell'accantonamento al FGDC la giunta dovrà provvedere con delibera di variazione al bilancio assunta d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del TUEL (in quanto va comunque rispettare il termine del 28 febbraio, e ciò anche in caso di esercizio provvisorio)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

circa la congruità della cifra indicata quale accantonamento al FGDC.

L'Aquila, 28/02/2024

L'Organo di revisione

Dott. Giammarco Berardi

